



COMUNE DI TERNI

Piazza M. Ridolfi, 1
05100 Terni

Tel. +39 0744.5491

direzione.ambiente@comune.terni.it
comune.terni@postacert.umbria.it

OGGETTO: *Stagione invernale 2019-2020 - Provvedimenti limitativi del traffico da adottare per la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e della qualità dell'aria - ORDINANZA.*

IL SINDACO

VISTI gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 “Nuovo codice della strada” e s.m.i. e specificatamente l’art. 7, comma 1, lett. b), in cui è stabilito che nei centri abitati i comuni possano, con ordinanza del Sindaco, limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;

VISTO il D.M. 21.04.1999 n. 163 “Regolamento recante norme per l’individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione”;

VISTA la Direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

VISTO il D.Lgs. 13.08.2010, n. 155, recante “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, e in particolare l’art. 11, comma 3, ai sensi del quale i sindaci possono adottare le misure di limitazione della circolazione di cui all’art. 7, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;

VISTI gli articoli 9, 10 e 13 del D.Lgs. 13.08.2010, n. 155, in base ai quali le Regioni adottano piani per la qualità dell’aria, e in particolare l’art. 11 comma 1, lett. a) “criteri per limitare la circolazione dei veicoli a motore”;

VISTO al riguardo il “Piano regionale per la qualità dell’aria”, approvato con Del. Consiglio Regionale n. 296 del 17.12.2013 nel quale:

- la città di Terni “è individuata, sul territorio regionale come un’area di superamento dei limiti di ammissibilità delle concentrazioni di PM10 e NO₂ e quindi come una delle situazioni di maggiore criticità che richiede l’adozione di specifiche misure di risanamento della qualità dell’aria”;
- il Comune di Terni è tenuto ad attuare, tra le misure Tecniche di indirizzo, la misura “M1T02 – Giornate programmate di chiusura al traffico”, che prevede, nel periodo invernale, chiusure programmate della circolazione in aree che interessino quantomeno gli “Ambiti urbani di riduzione del traffico” individuati nell’allegato H4;

RILEVATO che, in base ai dati forniti da ARPA Umbria attraverso la rete di rilevamento della qualità dell'aria, il periodo dal 1 novembre al 31 marzo rappresenta, in ragione anche dell'insediarsi di peculiari condizioni meteo-climatiche favorevoli all'accumulo degli inquinanti in atmosfera, il periodo dell'anno in cui si registrano le più elevate concentrazioni di PM10;

VISTO che il numero dei superamenti del valore limite giornaliero per la protezione della salute umana del PM₁₀ (50 µg/m³) consentito dalla legge nell'arco dell'anno civile è 35, e che dal 2011 al 2018 tale numero è stato sempre superato in diverse stazioni di misura della rete di monitoraggio, con un peggioramento rilevato negli ultimi anni;

VISTO che alla data del 15/10/2019 il numero di giorni di superamento del valore limite del PM10, registrato a partire dal 01/01/2019, ha già raggiunto quota 20;

VISTO che livelli persistentemente elevati di polveri sottili rappresentano un grave rischio per la salute pubblica;

VISTO che la non conformità ai valori limite giornalieri di PM10 nella zona della Conca Ternana costituisce una violazione della Direttiva comunitaria 2008/50/CE, per la quale risulta già avviata una procedura d'infrazione presso la Commissione Europea;

VISTO che il traffico rappresenta una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico nella conca ternana ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, ossidi di azoto, monossido di carbonio e particolato (PM10 e PM2,5);

RITENUTO di dover ricorrere a misure di limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti, per perseguire nel più breve tempo possibile il rientro nei valori limite di qualità dell'aria ai fini della tutela della salute pubblica, ed anche al fine di evitare aggravamenti e sentenze di condanna in riferimento alle procedure di infrazione UE attualmente pendenti;

RITENUTO di dover intervenire con ulteriori provvedimenti limitativi del traffico veicolare da adottare in modo programmato e permanente da novembre 2019 fino al 31 marzo 2020;

VALUTATA la situazione del parco veicolare circolante nel territorio comunale, e le stime del carico emissivo attribuibile a ciascuna categoria di veicoli;

VISTA l'estensione dell'“Ambito urbano di riduzione del traffico” individuato nell'allegato H4 del Piano Regionale per la Qualità dell'aria;

RITENUTO di intervenire con alcune misure di salvaguardia, oltre che nell'“Ambito urbano di riduzione del traffico”, anche con provvedimenti più restrittivi in tutto il territorio comunale;

ORDINA

1. A partire dal 4 novembre 2019 e fino al 31 marzo 2020, con decorrenza dalla prima domenica successiva al primo superamento del valore limite giornaliero del PM10 certificato dal bollettino di Arpa Umbria, è istituita nelle giornate di **DOMENICA**, **LUNEDÌ** e **MARTEDÌ**, la “**ZONA DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE**”, coincidente con tutto il territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree:

- Papigno - Marmore - Piediluco e zone limitrofe;
- Papigno - Cascata delle Marmore - Collestatte - Torreorsina - S. Liberatore;
- Papigno - Larviano - Miranda - Pièfossato;
- Val di Serra, dall'abitato di voc. Trevi fino al confine comunale;

- Collelicino - La Castagna - Cecalocco - Battiferro;
- Cesi scalo - Cesi - Poggio Azzuano - Carsulae;
- Collescipoli - S.P. Collescipolana fino al confine comunale;

2. Nei periodi di cui al punto 1 è istituita la seguente disciplina limitativa del traffico veicolare:

DIVIETO ASSOLUTO DELLA CIRCOLAZIONE

NELLA "ZONA DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE"

nelle fasce orarie 8:30 – 12:30 e 14:30 – 18:30

per le seguenti tipologie di veicoli:

- **Veicoli per il trasporto di persone categoria M1 e M2 alimentati a benzina:**
 - **Euro 0 o pre-Euro:** non catalizzati a benzina e diesel non conformi ad Euro 1;
 - **Euro 1 :** direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE punto 6.2.1.A , 93/59/CEE;
- **Veicoli per il trasporto di persone categoria M1 e M2 alimentati a diesel:**
 - **Euro 0 o pre-Euro:** non catalizzati a benzina e diesel non conformi ad Euro 1;
 - **Euro 1 :** direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE punto 6.2.1.A , 93/59/CEE;
 - **Euro 2 :** direttive 91/542/CEE punto 6.2.1.B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, 98/77/CE;
 - **Euro 3 :** direttive 1998/69/CE – 1998/77/CE rif. 1998/69CE A – 1999/102/CE rif. 1998/69/CE – 2001/1/CE rif. 1998/69/CE – 2001/27/CE A – 2001/100/CE A – 2002/80/CE A – 2003/76/CE A;
- **Veicoli per il trasporto merci di categoria N alimentati a benzina o diesel:**
 - **Euro 0** non conformi alle direttive 91/441/CEE, 93/59/CEE, 91/542 StI CEE e generalmente immatricolati per la prima volta antecedentemente al 01/01/1993;
 - **Euro 1** non conformi alle direttive 91/542/CEE, 94/12 CEE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, 98/77/CE generalmente immatricolati per la prima volta antecedentemente al 01/01/1997;
 - **Euro 2** non conformi alle direttive 91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE , 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, 98/77/CE, generalmente immatricolati per la prima volta antecedentemente al 01/01/2001;
- **Motoveicoli e ciclomotori a due, tre e quattro ruote:**
 - **Euro 0 :**non conformi alla direttiva 97/24/CE immatricolati prima del 17/06/1999;
 - **Euro 1 :**ciclomotori non conformi alla direttiva 97/24 CE cap. 5 fase II, immatricolati prima del 17/06/02 e motoveicoli non conformi alle direttive 2002/51/CE fase A e 2003/77/CE rif. 2002/51/CE fase A immatricolati prima del 01/01/2003;

3. Le limitazioni di cui al punto 2 non si applicano ai seguenti assi stradali:

- Tratto ternano della E45;

- Tratto ternano della S.S. 675 Umbro-Laziale (raccordo Terni-Orte);
- Tratto ternano della S.S. 3 Flaminia;
- Strada dei Confini - S.S. 675 bis Umbro-Laziale.

Al fine di consentire l'inversione di marcia o il raggiungimento del parcheggio di Piazzale Caduti di Montelungo (presso il Cimitero Comunale) ai veicoli provenienti dagli svincoli Terni Nord e Terni Ovest della S.S. 675 Umbro – Laziale, è altresì escluso dalle limitazioni di cui al punto 2 il percorso: Piazzale Marinai d'Italia - Viale Eroi dell'Aria - Viale Borzacchini fino all'intersezione con Piazzale Caduti di Montelungo - Piazzale Caduti di Montelungo - Via Radice dall'intersezione con Piazzale Caduti di Montelungo fino all'intersezione con Viale Borzacchini.

4. Le limitazioni alla circolazione di cui al punto 2 non si applicano nei giorni 22, 23, 24 e 31 dicembre 2019, 5 e 6 gennaio 2020, 25 febbraio 2020.

5. Sono esclusi dalle limitazioni di cui al punto 2:

- a) veicoli elettrici, veicoli alimentati a GPL, a METANO, veicoli ibridi, veicoli bi-fuel, veicoli a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano di categoria uguale o superiore a Euro 3;
- b) veicoli guidati da soggetti portatori di handicap con patente B speciale (ex F) ed autoveicoli al servizio di persone invalide muniti del contrassegno di cui all'art. 381 del DPR. 16.12.1992, n. 495 e s.m.i.;
- c) veicoli ad uso speciale per il soccorso stradale e per trasporto pubblico collettivo (autobus), compresi i taxi, gli autoveicoli a noleggio con conducente ed il trasporto collettivo convenzionato di studenti;
- d) autovetture, indipendentemente dalla categoria Euro, con almeno tre persone a bordo se omologati a 4 o più posti, e con almeno 2 persone se omologati a 2 o 3 posti (car pooling);
- e) veicoli delle Forze di Polizia, delle FF.AA., dell'Autorità Giudiziaria, dei VV.F, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale; veicoli del Pronto Soccorso e di Enti Pubblici in servizio di controllo ambientale ed igienico-sanitario;
- f) veicoli degli Enti Pubblici in servizio per interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione, Protezione Civile e servizio elettorale; veicoli dei dipendenti dei predetti Enti in servizio di pronta reperibilità, per chiamate d'urgenza nell'orario di limitazione della circolazione, per il tempo strettamente necessario al servizio;
- g) veicoli degli enti e delle aziende pubbliche e private incaricate della gestione dei servizi a rete (acqua - luce - gas - telefonia - fibra - fognature), degli impianti di cui al D.M. 37/08 e della manutenzione di impianti e apparecchi medicali presso strutture sanitarie, impiegati per interventi in emergenza o di manutenzione straordinaria su impianti pubblici e privati, per il tempo strettamente necessario all'intervento; veicoli dei dipendenti delle predette aziende in servizio di pronta reperibilità, per chiamate d'urgenza nell'orario di limitazione della circolazione, per il tempo strettamente necessario a percorrere il tragitto casa-lavoro e viceversa. Detti veicoli dovranno essere muniti di autocertificazione sottoscritta dalla direzione aziendale di appartenenza o dal titolare dell'impresa attestante l'orario del servizio di reperibilità e/o luogo di intervento, estremi riconoscitivi del veicolo e l'appartenenza del conducente all'azienda, ed avente validità per il tempo strettamente necessario all'intervento;
- h) veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita urgente comprovata mediante autocertificazione e muniti di apposito contrassegno rilasciato dall'ordine professionale;

- i) veicoli utilizzati da medici, veterinari, operatori socio-sanitari e in turno di reperibilità nell'orario di limitazione della circolazione muniti di attestazione, rilasciata dalla struttura sanitaria di appartenenza, attestante l'orario del servizio di reperibilità ed avente validità per il tempo strettamente necessario a percorrere il tragitto casa-lavoro e viceversa;
- j) veicoli dei cortei funebri con autocertificazione valida 120 minuti e veicoli di ditte di onoranze funebri per lo svolgimento delle proprie attività; l'autocertificazione va redatta su carta libera indicando nome, cognome, data di nascita, targa auto, nome defunto e luogo della cerimonia funebre;
- k) veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico, muniti di apposito contrassegno e veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali e scuole;
- l) veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani, allo spazzamento delle strade e veicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali di ditte iscritte all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizio di raccolta rifiuti e spurgo pozzi neri o condotti fognari;
- m) veicoli degli istituti di vigilanza privata e veicoli adibiti al trasporto di valori e articoli di monopolio a servizio di esercizi commerciali;
- n) veicoli dei servizi postali;
- o) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che si rechino presso strutture sanitarie per visite specialistiche, terapie ed analisi programmate, in possesso della relativa certificazione medica e prenotazione riportante giorno e ora della visita;
- p) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura sanitaria di appartenenza, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dei servizi a domicilio;
- q) macchine operatrici complesse di portata superiore a 35 q.li (autogru, autopompa per calcestruzzo, ecc.), nonché autoveicoli impiegati in agricoltura (trattori, macchine operatrici, ecc.);
- r) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria o collaudo, muniti della documentazione di prenotazione rilasciata dal competente ufficio provinciale della Motorizzazione C.T.C. o dai centri di revisione autorizzati, limitatamente al percorso strettamente necessario e nell'orario indicato;
- s) veicoli dei cortei matrimoniali con autocertificazione valida 90 minuti, redatta su carta libera indicando nome, cognome, data di nascita, targa auto, nominativo degli sposi e luogo della cerimonia;
- t) veicoli degli operatori dell'informazione per l'esclusivo espletamento delle loro mansioni, purché muniti di tesserino di riconoscimento;
- u) veicoli utilizzati da insegnanti che svolgono attività in più plessi scolastici e che devono spostarsi da una sede all'altra durante l'orario di limitazione della circolazione. In tali circostanze i docenti dovranno essere muniti di attestazione rilasciata dal Dirigente Scolastico di riferimento indicante l'orario di lezione e valida per il tempo strettamente necessario per recarsi da una sede all'altra;
- v) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e latticini), muniti di documentazione attestante l'effettiva urgenza;

- w) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida e, nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su altro veicolo;
 - x) veicoli di associazioni di volontariato esercenti il controllo degli appartamenti gestiti e la consegna di generi alimentari con cadenza giornaliera a favore dei migranti previa convenzione stipulata con la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Terni. Detti veicoli dovranno essere muniti di autocertificazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione attestante gli estremi della convenzione stipulata con la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, estremi riconoscitivi del veicolo e l'appartenenza del conducente all'associazione, ed avente validità per il tempo strettamente necessario all'intervento;
 - y) veicoli il cui conducente risulta non residente nel Comune di Terni, esclusivamente nei giorni di domenica;
 - z) veicoli utilizzati da persone residenti nel Comune di Terni per recarsi presso il luogo di lavoro situato al di fuori del territorio comunale negli orari di limitazione della circolazione. Detti veicoli dovranno essere muniti di autocertificazione sottoscritta dal datore di lavoro attestante l'orario ed il luogo di lavoro, l'appartenenza del conducente all'azienda, ed avente validità per il tempo strettamente necessario al tragitto casa-lavoro e viceversa;
 - aa) veicoli utilizzati da società sportive per il trasporto collettivo degli atleti tesserati da e per i campi di gioco negli orari di limitazione della circolazione. Detti veicoli dovranno essere muniti di autocertificazione sottoscritta dal rappresentante legale della società sportiva attestante l'orario degli allenamenti o delle competizioni sportive, il luogo di svolgimento degli stessi ed elenco degli atleti trasportati, ed avente validità per il tempo strettamente necessario al tragitto da e per i campi di gioco;
 - bb) veicoli utilizzati da società, associazioni di volontariato e di promozione sociale per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità e per l'assistenza di persone portatori di handicap. Detti veicoli dovranno essere muniti di autocertificazione sottoscritta dal rappresentante legale della società o associazione attestante l'orario del servizio e/o luogo di intervento, estremi riconoscitivi del veicolo e l'appartenenza del conducente alla società o associazione, ed avente validità esclusivamente in occasione del servizio reso e per i tragitti ad esso correlati.
6. Al fine di facilitare l'azione di vigilanza è richiesto che i documenti (contrassegno, autocertificazione, attestazione, ecc.) riportino il riferimento alla lettera di cui al precedente punto 5 che comporta l'esclusione dalle limitazioni di cui ai punti precedenti, e che detti documenti vengano esposti in maniera ben visibile nella parte interna del parabrezza anteriore del veicolo. Le autocertificazioni/attestazioni vanno esibite a richiesta degli organi di vigilanza. L'uso improprio dei contrassegni o certificazioni ne comportano il ritiro.
7. In conseguenza di particolari e significativi eventi atmosferici il Sindaco può disporre la sospensione dei limiti alla circolazione di cui al punto 1.

Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, la violazione del punto 2 della presente ordinanza è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 168,00 a € 679,00, ai sensi dell'art. 7, commi 1, lettera b) e 13-bis del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.. È ammesso il pagamento entro 5 giorni dalla contestazione/notificazione della sanzione amministrativa, scontato del 30%, pari ad € 117,60.

All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti tutti gli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.

Il presente provvedimento pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Terni, che annulla e sostituisce il precedente emanato con protocollo n. 155926 del 28/10/2019, viene portato a conoscenza della cittadinanza tramite pubblicazione sul sito www.comune.terni.it e mediante adeguate azioni informative su quotidiani locali, emittenti radio-televisive e pannelli a messaggio variabile.

RAMMENTA

che durante la sosta i veicoli devono avere il motore spento, così come previsto dall'art. 157 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i..

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. dell'Umbria entro 60 giorni oppure, in alternativa, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL SINDACO
Leonardo Latini